



COMUNE DI PORTO CESAREO Provincia di Lecce

SETTORE I - AA.GG e TURISMO

DECRETO N. 22 del 16/11/2016

Oggetto: NOMINA PORTAVOCE DEL SINDACO AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA LEGGE N. 150/2000

IL SINDACO

PREMESSO CHE

- la Legge 7 giugno 2000, n. 150 rubricata “*Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*”, prevede che, in attuazione dei principi che disciplinano la trasparenza, la pubblicità e l’efficacia dell’azione amministrativa, l’Amministrazione Comunale possa costituire apposite strutture e/o organi volti a favorire la comunicazione e l’informazione, quali il Portavoce, l’Ufficio Stampa e l’Ufficio Relazioni con il Pubblico;
- la Legge di cui trattasi ha immesso nell’ordinamento il concetto di comunicazione pubblica, riconoscendo alla stessa il carattere di risorsa prioritaria strutturale, ed infatti, la ratio della predetta legge, è quella di favorire la comunicazione attraverso i mass-media (stampa, audiovisivi, strumenti telematici, ecc.) e la comunicazione interna rivolta nell’ambito dell’Ente medesimo ed esterna rivolta verso i cittadini ed altri Enti;
- l’art. 7 della Legge n.150/2000, prevede che “*L’organo di vertice dell’amministrazione pubblica può essere coadiuvato da un portavoce, anche esterno all’amministrazione, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione. Il portavoce, incaricato dal medesimo organo, non può, per tutta la durata del relativo incarico, esercitare attività nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche. 2. Al portavoce è attribuita una indennità determinata dall’organo di vertice nei limiti delle risorse disponibili appositamente iscritte in bilancio da ciascuna amministrazione per le medesime finalità.*”
- la Corte dei Conti - Sezione Regione Liguria, nel parere n. 70 del 2011, ha evidenziato che la legge n. 150 del 2000 costituisce una diretta attuazione dei principi generali di trasparenza e di pubblicità dell’azione amministrativa “*in quanto rafforza le modalità e le forme di comunicazione sulle possibilità di accedere ai pubblici servizi nonché sull’efficienza dei medesimi, in ossequio al principio di buon andamento dell’azione amministrativa*”;

DATO ATTO che il medesimo parere n. 70 del 2011 della Corte dei Conti, afferma che “*Le caratteristiche sopra descritte rendono dunque evidente che la spesa che grava sul bilancio dell’Ente in conseguenza dell’attribuzione al*

portavoce dell'indennità prevista dal comma 2 dell'art. 7 della legge n. 150 del 2000 esula in realtà dalla disciplina degli incarichi di studio e di consulenza di cui all'art. 6 comma 7 del d.l. n. 78 del 2010” costituendo quindi la normativa di cui alla legge n. 150 del 2000 un'eccezione alla regola, individuando in modo preciso e dettagliato la figura del portavoce;

RILEVATO CHE

- con la Deliberazione di G. C. n. 149 del 21/10/2016, si è confermata l'istituzione della figura del Portavoce del Sindaco ai sensi della Legge n. 150 del 2000 demandando al Responsabile del Settore Affari Generali di procedere ad una nuova procedura comparativa di curricula per l'affidamento dell'incarico di che trattasi per la durata di mesi 12 (dodici) dalla sottoscrizione del disciplinare di incarico eventualmente prorogabili per pari periodo ed, in ogni caso, fino alla scadenza del mandato del Sindaco per qualsiasi causa, con un compenso mensile omnicomprendivo di € 700,00;
- attualmente nell'organico del Comune non ci sono risorse umane con professionalità adeguata a ricoprire l'incarico di portavoce del Sindaco e che, pertanto, si è reso necessario attivare le procedure di affidamento ad un professionista esterno;
- è opportuno avvalersi della figura del Portavoce al fine, in particolare, di garantire e migliorare i flussi comunicativi con i mass media mediante la gestione professionale e sistematica dei rapporti di carattere politico istituzionale con i mezzi di informazione;

VISTA la determinazione del Responsabile del Settore I – AA. GG. e Turismo – n. 983 del 28.10.2016 di avvio di una procedura comparativa per l'affidamento dell'incarico di che trattasi ed il relativo avviso allegato, pubblicato in pari data sul sito e sull'albo Pretorio on-line al n. 2030, ove venivano stabiliti i termini per la presentazione delle domande, definite le funzioni e stabiliti i criteri di selezione per la figura del portavoce del Sindaco.

VISTE ed ESAMINATE in data 15.11.2016 l'unica domanda pervenuta al protocollo nei termini di cui all'avviso predetto, con allegato curriculum;

RILEVATO CHE l'incarico in esame è conferito *intuitu personae* nei confronti della figura professionale in possesso di quei requisiti che meglio si attagliano alle esigenze del titolare dell'organo di governo, avendo come criterio prevalente e preminente i requisiti di carattere personale in ragione della specifica competenza allegata nei curricula (cfr. Corte Cost. sentenza 24.06.2010, n. 224);

VALUTATO che:

1. dall'esame del curriculum vitae e professionale è emerso che la sig.ra FABIANA PACELLA, è in possesso di tutti i requisiti richiesti ovvero esperienza, capacità, competenza, preparazione professionale e flessibilità oraria che il ruolo richiede;
2. tali requisiti si attagliano alle specifiche esigenze perseguite dal Sindaco e dell'Amministrazione Comunale;

CONSIDERATO, inoltre, che

- 1) la nomina per l'incarico del Portavoce compete al Sindaco con proprio decreto;
- 2) il risultato ottenuto sarà oggetto di verifica dal parte del Sindaco e l'incarico sarà risolto in caso di cessazione anticipata del mandato del Sindaco per qualsiasi causa, oltre che nelle ulteriori cause che verranno definite all'interno del disciplinare d'incarico;

VISTI:

- 3) il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- 4) la Legge 7 giugno 2000 n. 150 e successive modificazioni ed integrazioni

DECRETA

1. di nominare, a sensi dell'art. 7 della legge 150/2000 Portavoce del Sindaco la sig.ra FABIANA PACELLA nata a Salice Sal.no il 30.09.1977 e res. in Porto Cesareo alla via Palmieri 47, per il conseguimento degli obiettivi e l'espletamento dei compiti di cui in narrativa.
2. di dare atto che a sensi del richiamato art.7 della legge 150/2000, il portavoce incaricato dall'organo di vertice non può, per tutta la durata del relativo incarico, esercitare attività nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche.
3. di stabilire la durata dell'incarico con decorrenza dalla sottoscrizione dell'atto di convenzione, regolante il rapporto collaborativo per la durata di mesi 12 eventualmente prorogabili per pari periodo e comunque sino alla scadenza del mandato del Sindaco per una qualsiasi causa.
4. di richiedere alla sig.ra FABIANA PACELLA la formale accettazione dell'incarico all'oggetto le cui condizioni saranno formalizzate nel relativo disciplinare d'incarico.
5. di dare atto, infine, che il ripetuto incarico non costituisce rapporto di pubblico impiego.
6. di comunicare il presente provvedimento all'interessato.
7. di dare mandato al Responsabile del Settore I – AA.GG e Turismo – per gli adempimenti successivi e consequenziali, ivi inclusa la formazione e la sottoscrizione del relativo disciplinare d'incarico

DISPONE

Che il presente provvedimento sia reso noto mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune e la pubblicazione sul sito istituzionale del comune di Porto Cesareo , sezione Trasparenza Amministrativa.

IL SINDACO
f.to **dr Salvatore ALBANO**